



Direttive della CAV PP	D – 03/2013	italiano
Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale		

Edizione del: 22 ottobre 2013
Ultima modifica: 28 ottobre 2015
Destinatari: periti in materia di previdenza professionale

Indice

1	Scopo	3
2	Principio	3
3	Attestazione dell'indipendenza	3
4	Motivi concreti di incompatibilità	3
4.1	Appartenenza ad autorità di vigilanza	3
4.2	Affiliazione all'istituto di previdenza	3
4.3	Stretta relazione familiare	3
4.4	Partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza.....	4
4.5	Altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza.....	4
4.6	Verifica di propri lavori.....	4
4.7	Appartenenza alla società fondatrice	4
4.8	Attività in qualità di ufficio di revisione	4
4.9	Dipendenza economica a lungo termine.....	4
4.10	Mandati doppi o plurimi.....	4
4.11	Attività in qualità di amministratore patrimoniale	4
5	Disposizioni speciali	5
5.1	Indennità versate da terzi.....	5
5.2	Regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse	5
6	Procedura in caso di compromissione dell'indipendenza	5
7	Sanzioni	5
8	Entrata in vigore	5
9	Commento	6
9.1	Capitolo 2 – Principio	6
9.2	Capitolo 4.3 – Stretta relazione familiare	6
9.3	Capitolo 4.4 – Partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza e capitolo 4.5 – Altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza	6
9.4	Capitolo 4.8 – Attività in qualità di ufficio di revisione	6
9.5	Capitolo 4.9 – Dipendenza economica a lungo termine	6
9.6	Capitolo 4.11 – Attività in qualità di amministratore patrimoniale	7
9.7	Capitolo 5.2 – Regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse.....	7

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visti l'articolo 64a capoverso 1 lettera f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) e l'articolo 40 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le presenti direttive concretizzano le disposizioni sull'indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale previste dall'articolo 40 OPP 2.

2 Principio

Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza (art. 40 cpv. 1 OPP 2). Nelle sue relazioni personali, professionali e finanziarie con il committente, il perito in materia di previdenza professionale provvede affinché la sua obiettività e la sua indipendenza non siano compromesse.

3 Attestazione dell'indipendenza

Il perito in materia di previdenza professionale attesta nella perizia attuariale prescritta per legge di adempiere i requisiti di indipendenza stabiliti nell'articolo 40 OPP 2 e nelle presenti direttive.

4 Motivi concreti di incompatibilità

4.1 Appartenenza ad autorità di vigilanza

I membri della CAV PP e i collaboratori della sua segreteria non possono operare quali periti in materia di previdenza professionale di un istituto di previdenza.

I collaboratori di un'autorità di vigilanza cantonale o regionale e i membri del consiglio d'amministrazione o di vigilanza di tale autorità non possono operare quali periti in materia di previdenza professionale di un istituto di previdenza soggetto alla vigilanza dell'autorità in questione.

4.2 Affiliazione all'istituto di previdenza

L'indipendenza è compromessa se il perito di un istituto di previdenza è al contempo destinatario delle sue prestazioni.

L'indipendenza è compromessa se la persona giuridica che opera quale perito dell'istituto di previdenza è al contempo affiliata al medesimo per l'attuazione della previdenza professionale.

4.3 Stretta relazione familiare

Una stretta relazione familiare ai sensi dell'articolo 40 capoverso 2 lettera c OPP 2 sussiste con il coniuge, il partner registrato o il partner nonché con i parenti e affini fino al secondo grado (art. 20 e 21 CC).

4.4 Partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza

L'indipendenza è incompatibile con la partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza (art. 40 cpv. 2 lett. d OPP 2). Vi è partecipazione alla gestione nel momento in cui una persona assume, temporaneamente o durevolmente, una funzione direttiva, gestionale o decisionale in seno all'istituto di previdenza.

4.5 Altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza

Una persona esercita una funzione decisionale in seno a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 40 capoverso 2 lettera a OPP 2 nel momento in cui può, da sola o in quanto parte di un gruppo, prendere decisioni.

4.6 Verifica di propri lavori

L'indipendenza è incompatibile con la fornitura di prestazioni che espongono il perito al rischio di dover verificare propri lavori nel quadro del suo mandato peritale.

4.7 Appartenenza alla società fondatrice

L'indipendenza è incompatibile con un rapporto di lavoro con la società fondatrice dell'istituto di previdenza.

Se una persona giuridica opera quale perito in materia di previdenza di un istituto di previdenza, non può appartenere al gruppo societario della società fondatrice dell'istituto.

4.8 Attività in qualità di ufficio di revisione

L'indipendenza del perito in materia di previdenza professionale di un istituto di previdenza è incompatibile con l'attività in qualità di ufficio di revisione del medesimo istituto.

4.9 Dipendenza economica a lungo termine

Una dipendenza economica a lungo termine sussiste nel momento in cui l'onorario derivante dalla relazione con un cliente supera per più di tre anni il 20 per cento del reddito complessivo del perito.

Se il perito è una persona giuridica o svolge le mansioni quale dipendente per conto di un'impresa, vi è dipendenza economica nel momento in cui l'onorario derivante dalla relazione con un cliente supera per più di tre anni il 20 per cento della cifra d'affari dell'impresa in questione.

4.10 Mandati doppi o plurimi

Nel caso di una procedura d'affari che coinvolge due o più istituti di previdenza, come ad esempio l'attuazione di una liquidazione parziale, il perito può operare per uno solo degli istituti interessati, salvo autorizzazione degli organi supremi di tutti gli istituti, adottata con una maggioranza di almeno i tre quarti di tutti i rispettivi membri.

4.11 Attività in qualità di amministratore patrimoniale

L'indipendenza del perito in materia di previdenza professionale di un istituto di previdenza è incompatibile con l'attività in qualità di amministratore patrimoniale del medesimo istituto.

5 Disposizioni speciali

5.1 Indennità versate da terzi

Le indennità versate da terzi (p. es. provvigioni) in relazione con l'attività del perito vanno restituite all'istituto di previdenza. Nell'ambito del conferimento del mandato, quest'ultimo può rinunciare per iscritto alla retrocessione, se il perito in materia di previdenza professionale gli ha fornito tutte le informazioni sul genere e sull'importo delle indennità versate da terzi.

5.2 Regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse

Le persone giuridiche e le società di persone che operano, o i cui collaboratori operano, in qualità di periti emanano regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse, provvedendo in tal modo affinché l'indipendenza dei periti sia sempre garantita.

Le regolamentazioni sono comunicate su richiesta ai clienti e alle autorità di vigilanza.

6 Procedura in caso di compromissione dell'indipendenza

Se l'indipendenza del perito in materia di previdenza professionale è compromessa, egli è tenuto a eliminarne le cause. Se non è possibile, rifiuta il mandato.

7 Sanzioni

In caso di violazioni gravi o ripetute delle presenti direttive, la CAV PP può revocare l'abilitazione quale perito in materia di previdenza professionale.

8 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2014. I periti in materia di previdenza professionale adeguano eventuali contratti in contrasto con le presenti direttive entro il 31 dicembre 2015. Per i contratti a termine vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive non è richiesto alcun adeguamento.

Il nuovo capitolo 4.11 delle direttive e i nuovi commenti ai capitoli 4.4, 4.5, 4.8 e 4.11 delle direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2016. I periti in materia di previdenza professionale adeguano eventuali rapporti in contrasto con le presenti modifiche entro il 31 dicembre 2016.

28 ottobre 2015

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

9 Commento

9.1 Capitolo 2 – Principio

Per un commento dettagliato all'articolo 40 capoverso 1 OPP 2 si rimanda al rapporto esplicativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali¹. Per principio, per «relazioni personali» si intendono in primo luogo le relazioni familiari di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera c OPP 2, per «relazioni finanziarie» principalmente quelle di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera b OPP 2 e per «relazioni professionali» in particolare quelle di cui alle altre lettere dell'articolo 40 capoverso 2 OPP 2.

9.2 Capitolo 4.3 – Stretta relazione familiare

L'articolo 20 CC definisce la parentela secondo il diritto svizzero. Il capoverso 1 stabilisce che il grado di parentela è determinato dal numero delle generazioni. Di conseguenza, genitori e figli sono parenti di primo grado, mentre sorelle e fratelli di secondo. Poiché ad esempio gli zii sono parenti di terzo grado dei nipoti, non si applicano loro i requisiti di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera c OPP 2 menzionati nel capitolo in esame. Questa regolamentazione corrisponde a quella applicata nel caso dei negozi giuridici con persone vicine secondo l'articolo 48i capoverso 2 OPP 2.

L'articolo 21 CC definisce l'affinità. Il cognato, ad esempio, è affine di secondo grado nei confronti del fratello di sua moglie e di conseguenza è tenuto a soddisfare i requisiti di indipendenza menzionati.

9.3 Capitolo 4.4 – Partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza e capitolo 4.5 – Altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza

Una prestazione limitata prettamente all'amministrazione tecnica o alla contabilità è compatibile con un mandato in qualità di perito e quindi con l'indipendenza. L'amministrazione tecnica non va qualificata come attività di gestione con competenze decisionali.

9.4 Capitolo 4.8 – Attività in qualità di ufficio di revisione

Se una persona giuridica opera in qualità di perito di un istituto di previdenza, non può operare contemporaneamente in qualità di ufficio di revisione del medesimo istituto, anche se in seno all'impresa o al gruppo/alla holding vi è una separazione personale tra i responsabili decisionali delle due attività.

9.5 Capitolo 4.9 – Dipendenza economica a lungo termine

Va rilevato che la base di calcolo è costituita dal reddito complessivo, compresi eventuali redditi patrimoniali o conseguiti in forma di rendita. Questo fattore può essere decisivo in particolare per i periti che hanno raggiunto l'età di pensionamento ed esercitano ormai soltanto un'attività lucrativa a tempo parziale.

Se il perito si trova all'inizio o alla fine della sua carriera, è possibile tener conto di questa circostanza applicando adeguatamente la disposizione in esame.

¹ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), *Rapporto esplicativo sulle modifiche d'ordinanza concernenti la riforma strutturale della previdenza professionale e il finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico*, giugno 2011, pag. 24 segg.

9.6 Capitolo 4.11 – Attività in qualità di amministratore patrimoniale

Se una persona giuridica opera in qualità di perito di un istituto di previdenza, non può operare contemporaneamente in qualità di amministratore patrimoniale del medesimo istituto. L'amministrazione patrimoniale da parte di un'altra impresa del gruppo/della holding è compatibile con l'indipendenza se vi è una separazione personale tra i responsabili decisionali delle due attività.

Si considera amministratore patrimoniale nella previdenza professionale una persona che ha concluso un contratto di gestione patrimoniale con un istituto della previdenza professionale contemplante una procura per investire patrimoni di previdenza in modo autonomo (e discrezionale).

9.7 Capitolo 5.2 – Regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse

Le regolamentazioni interne devono prevedere almeno gli elementi seguenti:

- criteri e competenze decisionali per l'assunzione o il rifiuto di un mandato;
- misure concrete in caso di potenziali conflitti d'interesse;
- regole di comportamento e controlli interni;
- comportamento da adottare nei confronti di terzi vicini all'istituto di previdenza (datore di lavoro, società fondatrice ecc.);
- dichiarazione dei conflitti ai clienti e ai partner contrattuali;
- garanzia del mantenimento del segreto su informazioni degne di protezione.